



CITTÀ DI ROSSANO

(Provincia di Cosenza)

www.rossano.eu

SETTORE LAVORI PUBBLICI E TUTELA AMBIENTALE

Ordinanza n° 70 del 22.11.2017

CENSIMENTO OBBLIGATORIO AMIANTO RIAPERTURA TERMINI

IL SINDACO

- VISTO il comma 5° dell'art. 12 della Legge 257/92 "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto" che impone ai proprietari degli immobili di comunicare all'A.S.P. la localizzazione dei materiali contenenti amianto presenti all'interno di strutture e/o nei suoli.
- VISTO l'art. 10 della citata legge prevede al comma 1° l'adozione da parte delle regioni di piani di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto e che tali piani regionali devono prevedere, tra l'altro (comma 2° lettera L), il censimento degli edifici nei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile, con priorità per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico o di utilizzazione collettiva e per i blocchi di appartamenti e che, in conformità al comma 1° dell'art. 12 della suddetta legge, le Aziende Sanitarie Provinciali effettuino analisi del rivestimento dei suddetti edifici avvalendosi anche del personale degli Uffici Tecnici Erariali (attuale Agenzia del Territorio) e degli Enti Locali;
- VISTO l'art. 12 comma 1°, del D.P.R. 08/08/1994 "Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per l'adozione di piano di protezione, di contaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto", che indica le procedure del censimento mentre al comma 2, dispone che il censimento degli edifici nei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto, ha carattere obbligatorio e vincolante per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico e di utilizzazione collettiva e per i blocchi d'appartamenti e che al comma 3°, indica gli elementi informativi minimi da precisare, da parte dei proprietari dei suddetti edifici pubblici;
- VISTO il D.M. Sanità 06/09/1994 recante normative e tecnologie tecniche d'applicazione dell'art. 6, comma 3 e dall'art. 12 comma 2, della citata Legge 27/03/1992 n. 257;
- VISTA la L.R. n° 14 del 27/04/2011 "Interventi urgenti per la salvaguardia della salute dei cittadini: norme relative all'eliminazione dei rischi derivanti dalla esposizione a siti e manufatti contenenti amianto";
- VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 17/06/2003 n° 454;
- VISTA l'approvazione da parte della Regione Calabria del Piano Regionale Amianto per la Calabria (P.R.A.C.), pubblicato sul B.U.R.C. n° 42 del 08/05/2017;
- VISTO che la quarta parte del Decreto Legislativo 03/04/2006 n° 152, impone agli Enti Locali di esercitare i poteri e le funzioni di competenza in materia di gestione dei rifiuti di bonifica e dei siti inquinati;
- VISTO gli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n° 267;
- VISTO il Decreto Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio 29/07/2004. N° 248;
- CONSIDERATO che occorre tenere sotto osservazione costante ogni fonte di inquinamento e che tutti i materiali contenenti amianto (MCA), vanno bonificati nelle norme di legge, previa disposizione di apposito Piano di Lavoro per la rimozione, il trasporto, lo smaltimento e la messa in sicurezza dell'intero sito ai fini della tutela della salute pubblica;
- CONSIDERATO che si ritiene necessario e urgente, il completamento del processo conoscitivo sulla diffusione dell'amianto nel territorio, al fine di evitare la dispersione di fibre nocive per la salute pubblica e che, nessun termine è fissato dalla suddetta norma per la comunicazione posta in capo ai proprietari;
- CONSIDERATO che i Comuni a seguito dell'approvazione del Piano Regionale Amianto per la Calabria (P.R.A.C), devono approvare il proprio "Piano Amianto Comunale (P.A.C.)" da trasmettere, entro i successivi 30 giorni dall'approvazione, al Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione Calabria;
- RITENUTO, pertanto necessario, nelle more dell'approvazione del Piano Amianto Comunale, riaprire i termini stabiliti con la precedente ordinanza n° 40 del 12.05.2014 per la presentazione delle autonotifiche dei cittadini al fine di consentire il completamento del censimento e mappatura della presenza dell'amianto nel territorio comunale, in modo da redigere il Piano Amianto Comunale per un più efficace conseguimento dell'obiettivo della normativa e dei rischi derivanti dall'amianto;

ORDINA

A tutti i proprietari di immobili con coperture in lastre di cemento amianto, a tutti i proprietari di beni immobili nei quali sono presenti materiali o prodotti contenenti amianto, nonché ai titolari o legali rappresentanti di unità produttive o altro, di provvedere entro il termine perentorio di giorni 60 dalla pubblicazione della presente ordinanza sindacale ad effettuare il censimento degli stessi mediante l'utilizzo di apposito modello disponibile presso l'ufficio Ambiente del Comune, sito in via S. Nilo n° 11 - Rossano Centro, o scaricabile dal sito internet <http://www.rossano.eu>

Le schede, debitamente compilate dal proprietario o dall'amministratore, o legale rappresentante dell'immobile, vanno spedite a mezzo raccomandata al Comune di Rossano – Settore Lavori Pubblici e Tutela Ambientale – Servizio Ambiente, oppure consegnate direttamente al Protocollo Generale dell'Ente entro e non oltre il termine anzidetto. In seguito, il Comune trasmetterà all'A.S.P. di Cosenza, distretto di Rossano, tutte le schede pervenute per il prosieguo dell'iter di competenza.

AVVERTE

Che la presentazione della scheda, sostituisce la comunicazione prevista a carico dei proprietari degli immobili, ai sensi dell'art. 12 - comma 5°, della Legge 27.03.1992 n° 257, del D.P.R. 08.08.1994 - art. 12 - comma 2°; per l'inservanza di tale obbligo è la sanzione amministrativa da 2.582,29 a 5.164,57 Euro, ai sensi della suddetta Legge 27.03.1992, n° 257 - art. 15, comma 4.

AVVERTE INOLTRE CHE

Qualora l'amianto presente nell'immobile, sia in condizioni di precario fissaggio, dovranno essere tempestivamente adottati i necessari provvedimenti per giungere a condizioni di stabile fissaggio e che in ogni modo, tutti i proprietari di immobili in cui è presente amianto, devono provvedere in via cautelativa, al fine di eliminare eventuali condizioni di rischio per la salute pubblica, all'attuazione delle azioni e/o interventi di seguito elencati, in linea con i principi dettati dal D.M. 06.09.1994 e precisamente:

- Attività di manutenzione che possono interessare le parti in amianto;
- una dettagliata valutazione del rischio sullo stato di conservazione delle parti in amianto;
- le indicazioni sulle azioni che si intendono adottare ed i relativi tempi;
- il nome della figura designata con compiti di controllo e coordinamento delle attività di manutenzione che possono interessare le parti in amianto;
- il programma di manutenzione e controllo dei materiali contenenti amianto di cui al par. 4 del D.M. 06.09.1994.

In particolare la valutazione del rischio di cui sopra, dovrà stabilire se il materiale presente è classificabile come:

- a) integro non suscettibile di danneggiamento;
- b) integro suscettibile di danneggiamento;
- c) danneggiato.

Qualora dalla valutazione di cui sopra emerga che il materiale ricade nel caso a) non occorre attuare nessun intervento, mentre se ricade nel caso b) o c) è necessario un intervento di bonifica, nel rispetto della normativa vigente e previa approvazione del piano di lavoro da parte del A.S.P.

Chiunque, in caso di presenza di manufatti o coperture in cemento-amianto in pessimo stato di conservazione, nel territorio del Comune di Rossano, può presentare segnalazione scritta al Comune - Servizio Ambiente, sito in via San Nilo n° 11 - Rossano Centro, tel. 0983/529580 al quale possono essere richieste informazioni, nei giorni feriali dalle ore 9,00 alle ore 12,30.

La presente ordinanza diventa immediatamente esecutiva con la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Rossano, dovrà inoltre essere affissa presso i luoghi ed esercizi pubblici e trasmessa all'A.S.P. di Cosenza, alla Polizia Municipale del Comune di Rossano, al Comando Carabinieri Corpo Forestale.

Dalla Residenza Municipale, _____

IL DIRIGENTE SETTORE LAVORI PUBBLICI E TUTELA AMBIENTALE
Arch. Giuseppe GRAZIANI

IL SINDACO
Stefano MASCARO